



COMUNE DI COLLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Polizia Locale

Piazza Zanardelli n.
Cell. 334 59 44 072



ORDINANZA N. 19/2014

L'ASSESSORE ALLA VIABILITA'

OGGETTO : GARA CICLISTICA DI MTB "1° Enduro Cup MTB" - DEL 31.08.2014

Vista la richiesta del 18 agosto 2014 ns. prot. N. 0002615 presentata da Mozzoni Ernesto nato a Brescia il 29.03.1964 residente a Bovegno, Via Magno nr 55, in qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva Team Brescia D.H.&CO. in merito allo svolgimento della gara ciclistica in oggetto indicata in programma il giorno 31 agosto 2014 dalle ore 10,00 alle ore 17,00 circa e la documentazione allegata;

Visto il percorso della gara, che per il territorio del Comune di Collio interessa il percorso che dalla località "Larice" in Pezzeda porta alla località "Blachì 1" e poi dalla località "Blachì 1" conduce a Collio passando dalle località "Pezzeda Sera" e "Vezzole";

Considerata la necessità, per consentire l'esecuzione della manifestazione in oggetto, di regolamentare il transito dei veicoli e dei pedoni sul territorio interessato dalla manifestazione per motivi di sicurezza pubblica nonché per esigenze di carattere tecnico, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara;

Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che vi si svolge;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del [D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285](#) (Nuovo Codice della Strada);

Visto il [D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495](#) (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada);

Visti gli artt. 107 e 109 del [D. L.vo 18/08/2000, n° 267](#) (Testo unico leggi sull'ordinamento enti locali);

ORDINA

Per il giorno **31 agosto 2014** l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale **dalle ore 09,00 e fino alle ore 17,00 circa durante il transito della gara sportiva** per tutto il percorso della competizione sopraindicata secondo le seguenti modalità:
 - In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio.

In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso dovrà essere il tempo strettamente necessario al passaggio del concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- E' vietato il transito di qualsiasi veicolo e pedone nel tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- E' fatto divieto a tutti i veicoli e pedoni di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- E' fatto obbligo a tutti i veicoli e pedoni provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima

- di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- E' fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
 - Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;

DISPONE CHE

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lvo n. 285/1992 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle inserite nell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

L'organizzazione predisporrà un'adeguata vigilanza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali e, ove necessario, predisporrà specifica segnaletica in modo che tutti gli utenti siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

E' posto, altresì, a carico della Società Organizzatrice l'onere di dare avviso al pubblico della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico, mediante manifesti che dovranno essere rimossi immediatamente a fine gara. Le eventuali frecce segnaletiche provvisorie non dovranno essere affisse alla segnaletica stradale esistente

ATTENZIONE: dovrà essere garantita dall'Organizzazione la presenza di personale incaricato munito di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento e con l'ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione alla circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere dei concorrenti.

A discrezione del personale della Polizia Locale, impegnato nella manifestazione, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di collocare la regolare segnaletica prescritta nella presente ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione.

AVVERTENZE


La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio informatico sul sito web del Comune di Collio. Contro l'Ordinanza stessa è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 285/92 e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione. Entro il predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. di Brescia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.


L'Assessore alla Mobilità
Fausto Tonassi




COMUNE DI COLLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Polizia Locale
Piazza Zanardelli n.
Cell. 334 59 44 072



AUTORIZZAZIONE PER COMPETIZIONE CICLISTA SU STRADA

L'ASSESSORE ALLA VIABILITA'

VISTA l'istanza presentata in data 18/07/2014 dal Signor Mozzoni Ernesto nato a Brescia il 29.03.1964 residente a Bovegno, Via Magno nr 55, in qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva Team Brescia D.H.&CO., intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di gara ciclistica sul sentiero che dalla località "Larica" in Pezzeda Sera porta alla località "Blachì 1" e poi dalla località "Blachì 1" a Collio passando dalle località "Pezzedda Sera" e "Vezzole" il giorno 31 agosto 2014 con partenza alle ore 10,00 e arrivo alle ore 17,00;

VISTI il programma della manifestazione e la rappresentazione grafica del percorso di gara allegati che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;

VISTA la dichiarazione che gli atleti sono assicurati con l'Assicurazione della Federazione Ciclistica Italiana;

VISTA l'Ordinanza di limitazione della circolazione veicolare e pedonale emessa dall'Amministrazione Comunale di Collio in qualità di Ente competente al rilascio;

VISTE le disposizioni dell'art. 9, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari n. 300/A/267841116.1 del 13 ottobre 1997 e n. 300/A/55805111611 del 9 novembre 1998;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/45396111611 del 20 settembre 1999 relativa alla dimensione ed installazione dei cartelli mobili di inizio e fine gara ciclistica;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito elencate;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada;

AUTORIZZA

Il Signor Mozzoni Ernesto nato a Brescia il 29.03.1964 residente a Bovegno, Via Magno nr 55, in qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva Team Brescia D.H.&CO., ad organizzare ed effettuare la gara ciclistica sopra indicata nel giorno e lungo il percorso di cui all'allegato programma dettagliato a condizione che vengano osservate le sotto riportate cautele e prescrizioni.

L'Assessore alla Viabilità
Fausto Tonassi



PRESCRIZIONI:

- Venga esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- la responsabilità per ogni eventuale danno derivante dalla manifestazione è a carico del soggetto autorizzato;
- prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
- prima dell'inizio della gara sia dato avviso a tutti i concorrenti circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti sul sentiero, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
- sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segnali di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni;
- sia collocata a cura dell'organizzazione richiedente, ad ogni intersezione stradale che interseca il percorso di gara, idonea segnaletica integrata da "freccia di obbligo" e "corsa ciclistica in atto";
- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;
- sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
- sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno cinque minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 59, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
- sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
- al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50x50 centimetri, siano presidiate costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara durante il passaggio dei concorrenti, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere degli stessi;
- sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella presente, qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva agli Organi di vigilanza, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
- copia dell'autorizzazione sia a disposizione del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli degli Organi di polizia;
- vengano messe in atto, con personale incaricato dall'organizzazione, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai concorrenti che partecipano alla gara;
- vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
- sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara;

- sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (per esempio balle di paglia, materassini o analoghi dispositivo di protezione e di contenimento, eccetera) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 centimetri, adottando, per quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti.
- La presente autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della L. 24.12.1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalle normative vigenti.

 **L'Assessore alla Viabilità**
Fausto Tonassi